



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30

Legge 21.11.2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi) – aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventidue, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:20.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof. Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12) Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.

Sono assenti i Signori

Lauro dott. Corrado, Demarchi Paolo, Scaletta Paolo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto Andrea.

Sono assenti i Signori

=====

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; è presente il Signor Demarchi geom. Eros.

Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

(sintesi da trascrizione audio)

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Revelli per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere prof. Revelli comunica che l'argomento è stato esaminato nell'ultima Commissione Urbanistica. Per chi non fa parte della Commissione fa un veloce riassunto: il Comune dispone di un catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, sul quale bisogna inserire quelle particelle catastali che vengono percorse dal fuoco e, dal momento in cui vengono inserite, per 15 anni non è più possibile edificarvi sopra. Dopo 15 anni, vengono tolte dal catasto e quindi ritornano alla loro destinazione originaria.

Con questa deliberazione, di fatto: viene uniformato il catasto della municipalità di Castellar a quello di Saluzzo, perché è un adempimento previsto a seguito della fusione; viene tolta dal catasto degli incendi una particella che è stata percorsa dal fuoco nel 2007 e di cui il 16 aprile scorso sono scaduti i 15 anni; vengono aggiunte delle particelle che sono state percorse dal fuoco a gennaio scorso, nella zona sulla collina, oltre San Lorenzo.

Ribadisce pertanto che questa deliberazione è di fatto un atto dovuto ai sensi della legge citata nell'oggetto della deliberazione.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

LEGGE 21.11.2000 N. 353 (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI) –
AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata:

- la Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i., legge-quadro in materia di incendi boschivi, in particolare l'art. 10 che recita:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono

avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

- la D.G.R. n. 10-2996 del 19.03.2021 con la quale è stato approvato il “Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-25;
- la legge regionale n. 28 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul supplemento ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 21 dicembre 2018, con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione del comune di Castellar nel comune di Saluzzo, con decorrenza 1 gennaio 2019;
- L’art. 1 comma 124 della legge 7.4.2014 n. 56 che recita:

124.Salva diversa disposizione della legge regionale:

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

Riscontrato che:

- l’originario Comune di Saluzzo, è stato dotato del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco con DCC n° 21 del 31-03-2010 in base al quale sono stati censiti i mappali interessati dall’incendio del 15-04-2007, mentre l’originario Comune di Castellar ne è sprovvisto in quanto non è stato interessato da incendi boschivi;
- in conformità a quanto previsto dal sopra citato articolo 10, comma 2, della Legge n. 353/2000, i Comuni possono avvalersi per l’istituzione ed aggiornamento del Catasto Comunale e per l’applicazione dei vincoli imposti dalla Legge n. 353/2000, dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- la “Stazione Carabinieri Forestale di Saluzzo” in data 27.02.2022 ha trasmesso, ai fini dell’aggiornamento del “Catasto Incendi”, la documentazione relativa all’incendio verificatosi in località “Pilone Botta” – Via Creusa, in data 21-01-2022, completa delle risultanze dei rilievi in sito, in relazione al quale risultano interessati dall’incendio i terreni distinti a Catasto “sezione Saluzzo” al Foglio 72 mappale 509 (parte), mappale 512 (parte);
- In conformità al comma 2 del richiamato art. 10 della L. 353/2000, la cancellazione delle prescrizioni relative alle aree percorse dal fuoco, può avvenire solo dopo che siano trascorsi i periodi di divieto previsti dalla medesima normativa;

Dato atto che:

- a fronte dell'incendio sopra segnalato ed al decorso dei termini di divieto quindicennale per gli eventi pregressi, l'Ufficio Urbanistica Comunale, ha aggiornato il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco con:
 - attualizzazione della cartografia, integrando i territori dell'originario Comune di Saluzzo e Castellar,
 - cancellazione dei pregressi vincoli scaduti il 16-04-2022,
 - apposizione nuovo vincolo sulle particelle interessate dall'incendio del 21-01-2022;
- reso noto che il Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco aggiornato in data "aprile 2022" è costituito dai seguenti elaborati:
 - Tav. n. 1 - Base catastale scala 1:10.000 con individuazione zone percorse dal fuoco,
 - Tav. n. 2 – Scheda identificativa delle particelle percorse dal fuoco;

Dato atto che a fronte del richiamato disposto normativo occorre avviare le procedure relative all'approvazione dell'aggiornamento del Catasto in oggetto che prevedono idoneo periodo di pubblicazione per eventuali osservazioni;

Considerato che:

- i contenuti del "Catasto" sono stati esaminati dalla Seconda Commissione Consiliare Permanente con competenze in materia di urbanistica, nella seduta del 24-03-2022;
- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'arch. Adriano Rossi, responsabile del procedimento;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio);

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 22.04.2022;

Con voti favorevoli 14 su 14 presenti e n. 14 votanti, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) Di adottare ai sensi dell'art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353, l'aggiornamento, del Catasto dei Soprassuoli percorsi dal fuoco, predisposto dall'Ufficio Urbanistica Comunale in data aprile 2022, costituito dai seguenti elaborati:
 - Tav. n. 1 - Base catastale scala 1:10.000 con individuazione zone percorse dal fuoco,
 - Tav. n. 2 – Scheda identificativa delle particelle percorse dal fuoco.
- 2) Di disporre l'avvio delle procedure di pubblicazione del Catasto come sopra adottato, affinché chiunque possa proporre eventuali osservazioni, in conformità al richiamato art. 10 della L. 21.11.2000 n. 353;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 14 su 14 presenti e n. 14 votanti, palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'esigenza di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa inerente all'apposizione e cancellazione dei vincoli territoriali in oggetto.

